



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/94

DEL 30/06/2022

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” **Cancellazione dal Registro Regionale dell’A.P.S. A.I.S.T.di Bologna – (DGR n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO **che**, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

PRESO ATTO **che** la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO **che** l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

- socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
- solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/2012 le Associazioni di promozione Sociale iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale, in attuazione dell'art. 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021, è stato reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

VISTE **la D.G.R. n. 189 del 31.03.2021** "*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8*";
la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022 "*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8*".

DATO ATTO **che**, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all'estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti regolarmente iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione data del 31.12.2021, estraendo n. 11 Associazioni di promozione Sociale, giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;

che, tra le 11 Associazioni è stata estratta l'Associazione di Promozione Sociale denominata "A.I.S.T." con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 92045560379;

che questo ufficio, pertanto, con note trasmesse a mezzo PEC e/o raccomandate, ha provveduto a chiedere alle Associazioni estratte, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

DATO ATTO **che**, con determinazione n. DL33/01 del 2012, è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale l'Associazione denominata A.I.S.T." con sede Legale in Bologna (BO) C.F. 92045560379;

RILEVATO **che** l'associazione *de qua* non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la documentazione prevista dall'art. 9, comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11/2012;

RITENUTO **pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative di dover procedere alla cancellazione dell'Associazione denominata "A.I.S.T." con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 92045560379 senza richiedere la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. in ottemperanza alla DGR 189 del 31.3.2021, per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 11/2012, n. 11, art. 9, c.1 lett. a), b), e c) ;**

VISTA

la L.R. 14.09.1999, n. 77, recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e ss.mm.ii

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto che**, con Determinazione n. DL33/1/2012, l’Associazione denominata “A.I.S.T.” con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 92045560379 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b) **di prendere atto, inoltre, che** ai sensi dell’art. 9 della L.R. 11/2012, le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1, lett. a), b) e c) e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;
- c) **di prendere atto, infine, che** l’Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la documentazione prevista dall’art. 9 comma 1 lett. a), b) e c) della L.R. 11/2012;
- d) **di procedere alla cancellazione dell’iscrizione**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, senza richiedere la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S. in ottemperanza alla DGR 189 del 31.3.2021, per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 1° marzo 2012, n. 11, art. 9, c.1 lett. a), b), e c) dell’Associazione **denominata “A.I.S.T.” con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 92045560379;**
- e) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- f) **di disporre** la notifica del presente provvedimento alle associazioni interessate;
- g) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Concetta Troilo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente